



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



Roma 12 settembre 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 Luglio 2006 n. 243

“Nuovo regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze a favore delle vittime del dovere e soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”.

Commento a cura del compagno Vincenzo Santoro

Con la “legge finanziaria 2006” (legge 23.12.2005 n. 266 – art. 1, commi 562 e ss.) sono state introdotte alcune importanti innovazioni relativamente a benefici già in essere, a favore di lavoratori per vari motivi appartenenti alla categoria delle vittime del dovere.

Al riguardo va precisato che per lungo tempo si è registrata una disparità di trattamento tra le vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità dovuta, soprattutto, all’emanazione di varie norme legislative che mettevano in evidenza una maggiore attenzione per le vittime del terrorismo e della criminalità.

In particolare, i benefici previsti, per effetto di varie norme di legge, a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, dal 1° gennaio 2006 saranno gradualmente estesi anche a quei lavoratori riconosciuti vittime del dovere o ai loro superstiti.

Una più attenta valutazione delle varie tipologie di situazioni che considerano, in modo particolare, il fatto che una vittima del dovere è tale a prescindere dalla causa che ne ha determinato la condizione ha portato alla previsione, per quest’anno, di un apposito stanziamento di fondi (10 milioni di euro) destinato a soddisfare le esigenze attuali, ma anche ad avviare un recupero economico a favore di posizioni connesse ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 in poi, tenendo presente che nell’arco temporale 1° gennaio 1961, 31 dicembre 1968, i relativi aventi diritto non sono mai stati indennizzati (considerata la decorrenza 1° gennaio 1969 della fondamentale legge di settore, legge 13/08/1980, n. 466).

Va precisato che per vittime del dovere si intendono i soggetti individuati nell’art. 3 della citata legge n. 466/1980 (rientrano anche i VV.F.) e tutti i pubblici dipendenti deceduti, o che abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni d’istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di ordine pubblico; nelle operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, nella vigilanza di infrastrutture civili e militari, a causa di azioni internazionali sia belliche che similari.



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



Inoltre, rientrano nella suddetta casistica tutti coloro che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti, o alle quali consegue il decesso, in occasione di missioni di qualunque natura effettuate sia nel territorio nazionale che estero e che sono state giudicate dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali o operative.

Ovviamente, rientrano in questa casistica anche i Vigili del Fuoco - ovvero i familiari superstiti - che hanno subito gravi ferite o mutilazioni o, peggio ancora, il decesso, nel corso di attività istituzionali e si sono visti riconoscere benefici quali speciale elargizione, assunzione dei familiari, eventuali benefici pensionistici, ecc..

In breve, i più importanti miglioramenti, chiaramente elencati nell'art. 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 243/2006, consistono nella liquidazione della speciale elargizione in proporzione alla percentuale d'invalidità riscontrata (32 posizioni per il primo anno di applicazione), esenzione dal pagamento di qualsiasi tipo di ticket per gli invalidi vittime del dovere, corresponsione di un assegno vitalizio nella misura originaria prevista dalla legge n. 407/1998 (258,23 euro, più perequazione), riconoscimento benefici in materia di assunzioni dirette, possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, riconoscimento - con oneri a carico dello Stato - del diritto all'assistenza psicologica.

E' doveroso precisare che la norma - regola i benefici inseriti nella legge finanziaria 2006 - non riuscirà ad essere di per se esaustiva in quanto, solo dopo una attenta valutazione sul numero degli aventi diritto sarà possibile definire le modalità di assegnazione dei fondi, la quale dovrà seguire il criterio cronologico.

Il D.P.R. n. 243/2006 prevede un iter delle pratiche avviato a domanda degli interessati, oppure, che le pratiche siano avviate direttamente da parte dell'amministrazione.

Riteniamo dunque opportuno sia effettuata, presso ogni Comando dei Vigili del Fuoco, una ricognizione dei casi verificatisi dall'1/1/1961 al 31/12/2005, e dall'1/1/2006 in poi, tenendo presente la nuova definizione di vittima del dovere introdotta dalla "legge finanziaria 2006", inclusiva del riconoscimento della condizione di vittima del dovere anche per i soggetti che svolgono attività di tutela della pubblica incolumità.

In tal senso, per i casi più remoti consigliamo di avvalersi della collaborazione degli SPI o, in alternativa, degli ex delegati già in quiescenza da molti anni.